

VADEMECUM
PER LA PRESENTAZIONE
E L'AMMISSIONE DELLE
CANDIDATURE

per l'elezione diretta
del Sindaco e del
Consiglio Comunale

ANNO 2023

a cura dell'Ufficio Elettorale Comunale

PRESENTAZIONE

La presente guida ha lo scopo di fornire le informazioni sulla presentazione delle candidature a tutti coloro che intendono competere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Casamassima del 14 e 15 maggio 2023.

Le elezioni amministrative del 2023 si svolgeranno il 14 (dalle 7:00 alle 23:00) e il 15 maggio (dalle 7:00 alle 15:00) con possibile turno di ballottaggio il 28 e il 29 maggio 2023.

Si evidenzia che nell'ambito della presentazione delle candidature **non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000** (tranne nei casi espressamente previsti). Non sono ammesse, pertanto:

- 1) l'autocertificazione: non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
- 4) in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

E' possibile:

- 1) richiedere al Comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata;
- 2) comunicare al segretario Comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata.

Per acquisire le complete informazioni è possibile consultare la pubblicazione del Ministero dell'Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature".

Sul sito internet del Comune di Casamassima nell'apposita area dedicata alle elezioni, sarà possibile trovare alcuni moduli utili per gli adempimenti elettorali.

Il personale dell'Ufficio Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi della procedura elettorale:

- Responsabile del Servizio Elettorale: Dott.ssa Carmela Fatiguso Tel. 080/6530103
- Ufficio elettorale: Tel. 080/6530110

E-mail: ufficio.elettorale@comune.casamassima.ba.it

PEC: comune.casamassima@pec.it

1. PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO

1.1 Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Per il Comune di Casamassima ogni lista deve comprendere un numero di candidati alla carica di consigliere comunale **non superiore a 16 e non inferiore a 11**.

Prospetto esemplificativo per la determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215 che prevede di arrotondare il numero minimo di candidati del genere meno rappresentato all'unità superiore.

n. candidati della Lista	Quote di genere determinato sul numero dei candidate		Quote di genere determinato sul numero dei candidati che presenta la lista con arrotondamento all'unità superiore del genere meno rappresentato	
	2/3	1/3	2/3	1/3
16	10,63	5,33	10	6
15	10,00	5,00	10	5
14	9,33	4,67	9	5
13	8,67	4,33	8	5
12	8,00	4,00	8	4
11	7,33	3,67	7	4

Di tutti i candidati, sia alla carica di Sindaco che a quella di consigliere comunale, devono essere indicati i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) che devono essere scritti in stampatello e corrispondere esattamente tra gli atti di accettazione candidature, atto principale e certificato di iscrizione alle liste elettorali.

Per i candidati consiglieri comunali, che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini.

E' possibile l'aggiunta della specifica "detto" che dovrà essere riportato anche sulla dichiarazione di accettazione della candidatura. Le candidate donne, se lo ritengono opportuno, possono indicare chiaramente il proprio cognome seguito dalla dicitura coniugata (cgt.) con /vedova (vd) di; questi dati dovranno corrispondere in modo inequivocabile con quanto riportato sulla propria dichiarazione di accettazione della candidatura e sulla lista dei candidati.

Con la lista devono essere presentati anche:

- il nome e il cognome del candidato alla carica di Sindaco
- il programma amministrativo

I candidati consiglieri comunali compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Le liste di candidati devono essere formate in modo tale che nessuno dei due generi venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale. Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

All'atto della presentazione della lista, il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato candidature in altro Comune.

1.2 Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

La lista dei candidati a consigliere comunale va presentata con un'apposita dichiarazione scritta e firmata che contenga i requisiti essenziali previsti dalla Legge.

Con la lista devono essere presentati anche:

- il nome e il cognome del candidato alla carica di Sindaco
- il programma amministrativo

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati sono i seguenti:

- numero dei presentatori della lista
- dichiarazione, da parte del candidato alla carica di Sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale
- sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori della lista dei candidati
- indicazione dei delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti della lista medesima e di dichiarare il collegamento con il candidato Sindaco
- programma amministrativo
- bilancio preventivo di spesa
- mandatario elettorale per la raccolta di fondi con cui finanziare la campagna elettorale

Particolare attenzione va posta, soprattutto durante la raccolta delle firme, all'osservanza delle disposizioni in materia di **privacy** (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003) assicurando il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, informando le persone dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

1.2.1 Numero dei presentatori della lista

La dichiarazione del numero dei presentatori della lista dei candidati a consigliere comunale e della candidatura alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori.

Pertanto, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da **non meno di 100 e non più di 200 elettori** iscritti nelle liste elettorali del Comune di CASAMASSIMA.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (in caso di violazione è sottoposto ad un'ammenda da 200,00 a 1.000,00 euro).

I candidati non possono figurare tra i presentatori della loro stessa lista e le loro eventuali sottoscrizioni devono essere ritenute non valide.

1.2.2 Sottoscrizione, da parte del candidato alla carica di Sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale. Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

1.2.3 Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori della lista dei candidati

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori, la cui firma deve essere apposta su appositi moduli riportanti:

- il contrassegno di lista
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati (indicati in stampatello)
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori (indicati in stampatello)

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al Segretario Comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione viene redatto un apposito verbale da allegare, insieme agli altri atti, alla lista dei candidati.

Non è valida la sottoscrizione apposta a una dichiarazione di presentazione di lista se il sottoscrittore riveste, contemporaneamente, la qualità di candidato nella lista medesima (sentenza del Consiglio di Stato, Sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6365).

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della L. 53/1990 e successive modificazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i **Sindaci, gli assessori comunali** e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani, i **consiglieri comunali**, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza e all'Ente.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Consiglio di Stato ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengano e che non sussiste ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni il limite della "pertinenza" secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente a cui appartengono o che si svolge in tale territorio. Per tutti i soggetti dell'art. 14 esiste un unico limite, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. Si ritiene opportuno ricordare che, qualora il Pubblico Ufficiale autenticatore sia un consigliere comunale di un Comune diverso da quello interessato dalle elezioni, l'autenticazione deve essere redatta con firma chiara e leggibile, specificando, oltre al nome, cognome e qualifica, anche il luogo dove è avvenuta l'autenticazione (ad esempio con le parole "nel comune di...." oppure "in....").

E' legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. In questo caso, all'atto di presentazione della lista, deve essere anche allegata una dichiarazione in originale sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali

di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

1.2.4 Indicazione dei delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti della lista medesima e di dichiarare il collegamento con il candidato Sindaco

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di:

- assistere alle operazioni di sorteggio delle liste
- designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale
- dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco

Il nominativo dei delegati può coincidere con presentatori o candidati.

1.2.5 Programma amministrativo

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio Comunale e al nominativo del candidato alla carica di Sindaco, deve essere consegnato su supporto informatico per poi essere affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

1.2.6 Bilancio preventivo di spesa

Il bilancio preventivo di spesa, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio Comunale e al nominativo del candidato alla carica di Sindaco, deve essere consegnato su supporto informatico per poi essere affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

1.2.7 Mandatario elettorale per la raccolta di fondi con cui finanziare la campagna elettorale

Dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di Sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto, al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di Regione, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario e nessun mandatario può assumere l'incarico da più candidati.

Sono esclusi i candidati che spendono meno di euro 2.500,00 avvalendosi unicamente di denaro proprio.

1.3 Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune

Ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti la condizione di elettori del Comune di CASAMASSIMA dei sottoscrittori, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune, e delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati.

Tali certificati possono essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dall'ufficio elettorale del Comune su carta o inviati in formato digitale tramite di posta elettronica certificata, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (non sarà considerata accettabile un'autodichiarazione in ragione del fatto che per quanto concerne i procedimenti elettorali non sono compatibili le disposizioni in materia di semplificazione documentale e procedimentale).

Per consentire all'ufficio competente di garantire tale termine, i moduli dei sottoscrittori completi di contrassegno della lista e della data di autenticazione delle firme, dovranno essere presentati al più presto allo sportello elettorale.

1.4 Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco o di consigliere Comunale - Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di consigliere comunale. Tale dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva del candidato, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 235/2012.

Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare anche il collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale.

La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità già indicate in precedenza (paragrafo 1.2.3 - Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori della lista dei candidati). Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione può essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

L'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale. Eventuali rinunce, dopo la scadenza di detti termini, esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciataro e non potranno incidere sulla composizione della lista.

1.5 Certificato attestante che i candidati sono elettori di un Comune della Repubblica

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per il rilascio di tali certificati valgono le stesse norme individuate in precedenza (punto 1.3 Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune).

I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (si ricorda che la carica di Sindaco e Vice Sindaco sono riservate a cittadini italiani), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dalla quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità. L'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino dell'UE

che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine la cui firma deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge numero 53 barra 1990. L'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione.

Qualora non risultino ancora iscritti nella lista elettorale aggiunta, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma I, del D.Lgs 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (**40° giorno antecedente la votazione**).

La mancata od omessa produzione dei sopra citati documenti, comporta la legittima esclusione del candidato.

1.6 Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere Comunale

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni sono riportati sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Per non essere ricusato dalla commissione elettorale circondariale il contrassegno non dovrà essere identicoo confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello di partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

E' vietato depositare contrassegni che riproducono:

- immagini o soggetti di natura religiosa
- simboli del Comune
- denominazione e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione all'uso da parte della stessa società
- espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista

Il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.

Si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni consegnati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente n. 3 circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e n. 3 circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscrittedal cerchio.

Oltre al deposito degli esemplari cartacei dovrà essere consegnato anche su supporto informatico nei formati “.jpeg” o “.pdf” che rappresenti una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

2. MODALITÀ PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La presentazione delle candidature può essere effettuata a mano dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

Si ricorda che l'ordine progressivo delle liste ammesse non è correlato all'ordine di presentazione delle candidature ma dal sorteggio effettuato dalla commissione elettorale circondariale.

2.1 Termini iniziale e finale per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata **dalle ore 8.00 alle ore 20:00 del 30° giorno antecedente la data della votazione e dalle ore 8:00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione.**

Per le elezioni amministrative del 2023 gli uffici comunali resteranno aperti per tali incombenze il venerdì 14 aprile (30° giorno) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato 15 aprile (29° giorno) dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

2.2 Ricezione delle candidature

Il segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare per ogni lista depositata a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.

È opportuno precisare che il segretario Comunale, o il suo sostituto, non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione. Il segretario Comunale non può omettere di far rilevare le irregolarità che eventualmente riscontri.

Ogni lista presentata deve essere consegnata alla commissione elettorale circondariale entro lo stesso giorno per essere sottoposta al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni a corredo.

Copia del programma amministrativo sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta commissione.

2.3 Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del comune

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha stabilito l'obbligo per i partiti, movimenti politici, che si presentino alle elezioni, di pubblicare, **entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione**, sul proprio sito internet, ovvero per le liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto cui il contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato:

- il curriculum vitae
- il relativo certificato penale che, deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per l'elezione

I suddetti documenti di ciascun candidato ammesso, compreso il candidato alla carica di Sindaco, devono essere trasmessi al Comune, il quale entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicarli nell'apposita sezione "Elezioni trasparenti" del sito internet.

L'omessa pubblicazione dei documenti sui siti internet dei partiti, movimenti politici o liste non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati ma determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.

3. ESAME DELLE CANDIDATURE

Le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengono effettuate dalla commissione elettorale circondariale e devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. Le operazioni della Commissione per quanto riguarda l'esame delle candidature sono le seguenti:

1. ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE, come risultante da verbale del Segretario Comunale o suo delegato, entro il termine finale previsto alle ore 12 del 29° giorno precedente l'elezione.

Qualora la commissione dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, provvederà a ricusarla.

2. VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME, la commissione controllerà:

- se il numero dei presentatori è quello prescritto;
- se le firme sono state apposte sui prescritti moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- il numero delle firme contenute nella dichiarazione (atto principale e atti separati);
- se le predette firme sono regolarmente autenticate e se il sottoscrittore è in possesso del requisito di elettore del Comune debitamente documentato.

La commissione dovrà:

- ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti
- dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata
- dovrà depennare i sottoscrittori di cui non risulti documentato il requisito di elettore
- dovrà depennare i sottoscrittori che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza
- dovrà depennare i sottoscrittori che sono anche candidati della medesima lista.

Nel caso in cui il numero dei sottoscrittori risultasse inferiore a quello prescritto o eccedente il limite massimo consentito dalla legge, la lista dovrà essere ricusata.

3. ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI, la commissione procederà effettuando i seguenti controlli:

- sul numero dei candidati; tale numero non dovrà essere inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere (come da indicazioni riportate al paragrafo 1.1): qualora la lista arrivi a contenere un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la commissione procederà alla ricusazione della lista;
- sull'insussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e art. 51 del D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii. sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate e d'ufficio;
- sulla reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica di Sindaco e liste collegate;
- sulle generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature affinché corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista;

- sulla presenza dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per tutti i candidati (come riportato nel paragrafo 1.3);
- sui nomi dei candidati compresi nelle varie liste, cancellando quelli già compresi in altra lista già presentata;
- sull'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista (come riportato nel paragrafo 1.1): nel caso non sia rispettata la proporzione di ciascuna quota di genere, la commissione elettorale circondariale riduce la lista cancellando, dall'ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati e, qualora, dopo le suddette cancellazioni, la lista contenga un numero di candidati inferiore a quello previsto la commissione procederà alla riconsunzione della lista stessa;
- sull'osservanza dell'art. 51 del D. Lgs. n 267/200 e ss.mm.ii. e riconsunare le candidature a candidato Sindaco di colui che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi (è consentito un terzo mandato consecutivo solo nel caso in cui uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno): la riconsunzione della candidatura alla carica di Sindaco comporta la riconsunzione della lista o di tutte le liste ad esso collegate.

4. ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA, la commissione procederà all'esame dei contrassegni di lista verificando i requisiti (riportati nel paragrafo 1.6) e cioè che:

- non vi siano contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni non riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni non riproducano immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del Comune;
- i contrassegni non abbiano alcun riferimento a ideologie autoritarie vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;
- i contrassegni non utilizzino denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione da parte di detta società, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 53/1990.

Qualora il contrassegno sia riconsunato i presentatori dovranno presentare un nuovo contrassegno entro il 26° giorno antecedente la data della votazione e non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.

Avverso gli atti della commissione elettorale circondariale, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, possono essere impugnati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione degli atti impugnati.

Al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni altro provvedimento relativo al procedimento elettorale, anche preparatorio, è impugnabile soltanto a conclusione del procedimento elettorale e unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

4. SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel Comune, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco, mediante il sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le medesime modalità, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante apposito e distinto sorteggio. Successivamente, la commissione rinumerava tutte le liste per assegnare ad ogni lista un numero diverso, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a Sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal sorteggio delle liste).

Le decisioni della commissione devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati che deve essere pubblicato nell'albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione e al Prefetto per la stampa delle schede per la votazione.

I contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalla commissione elettorale circondariale dovranno essere trasmessi al Sindaco (quelli di 10 cm di diametro) e al Prefetto (quelli di 3 cm di diametro) con il visto di autenticazione dei presidenti delle commissioni.

5. DESIGNAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA

La commissione, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, deve comunicare, al Sindaco del Comune cui le candidature si riferiscono, l'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designazione i due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione e presso l'ufficio centrale.

Qualora la dichiarazione di presentazione della lista non contenga l'indicazione dei delegati, la commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

6. DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA DA PARTE DEI DELEGATI

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa e viene effettuata dai delegati di lista indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

I rappresentanti di lista non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma hanno il compito di vigilare per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a Sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

6.1 Modalità' per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta, a cura dei delegati:

- con dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità dell'art. 14 della legge 53/1990 ss.mm.ii;
- o con una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata; se l'atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione.

E' preferibile che le designazioni vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti. Potranno essere contenute in unico atto, ma sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Le designazioni, per ciascuna sezione, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata e potranno essere valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

I delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno.

6.2 Termini e uffici

RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

- al Segretario del Comune o un suo delegato **entro il giovedì precedente la votazione** attraverso la consegna all'ufficio elettorale in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata (la firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei propri delegati prodotti in forma cartacea vanno autenticati secondo le modalità dell'art. 14 della legge 53/1990 ss.mm.ii, non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano firmati e trasmessi digitalmente dai delegati); il Segretario controllerà la regolarità delle designazioni pervenute, accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al Sindaco e le consegnerà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima del loro insediamento;
- direttamente al presidente del seggio, **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure **la mattina della domenica** purché prima dell'inizio della votazione, esclusivamente in formato cartaceo (la firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei propri delegati prodotti in forma cartacea vanno autenticati secondo le modalità dell'art. 14 della legge 53/1990 ss.mm.ii).

RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO GLI UFFICI CENTRALI

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segretaria dei rispettivi uffici.

La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di tali designazioni ma, in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni dell'ufficio centrale e quindi **entro il giovedì precedente la votazione** attraverso la consegna all'ufficio elettorale in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata (la firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei propri delegati prodotti in forma cartacea vanno autenticati secondo le modalità dell'art. 14 della legge 53/1990 ss.mm.ii, non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano firmati e trasmessi digitalmente dai delegati) .

6.3 Requisiti

I rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune.

Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.